

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 8 DEL 26-11-2019

Deliberazione n. _____/2019	del _____
-----------------------------	-----------

OGGETTO DELLA PROPOSTA

AMAT S.P.A. C/ MARINELLI A. - FASE DI OPPOSIZIONE (Trib. Taranto, sez. lav., Giudice Dott. C. Magazzino; N. 1338/2019 R.G.); ratifica verbale di conciliazione sottoscritto in data 15/11/2019.

ALLEGATI:

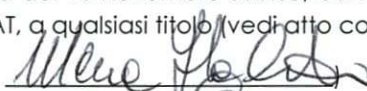
- All. 1) mail del 16 ottobre 2019 dell'Avvocato Schiavone;
- All. 2) nota del 29/10/2019, prot. az. n. 17785, a firma dell'Avvocato Gira;
- All. 3) mail del 29 ottobre 2019 dell'Avvocato Gaudio;
- All. 4) nota dell'11 novembre 2019, prot. n. 18.591, a firma dell'Avvocato Gira;
- All. 5) atto conciliativo sottoscritto il 15/11/2019.

Il Direttore Generale, di concerto con il Direttore Amministrativo e con il Capo Area Personale, riferisce quanto segue:

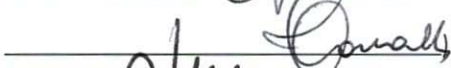
- con provvedimento del 27 marzo 2018 l'AMAT notificava al Sig. Marinelli Angelo, all'epoca dei fatti in possesso del profilo professionale di Operatore della Mobilità, parametro retributivo 138 (Ausiliario della Sosta), il licenziamento disciplinare, con effetto immediato, per abuso di fiducia, ai sensi per gli effetti dell'art. 14, punto 5 dell'Allegato A) al CCNL del 2000.
- il Marinelli, per il tramite del proprio legale, Avvocato Vincenzo Gaudio, proponeva ricorso giudiziario, notificato in data 7 giugno 2018, chiedendo al Giudice di accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento comminato, con condanna dell'Azienda alla sua reintegrazione nel posto di lavoro ed al pagamento, a suo favore, di una indennità risarcitoria pari a 24 mensilità;
- l'Azienda si costituiva ritualmente in giudizio, affidando l'incarico all'Avvocato Claudio Schiavone;
- il 13 gennaio 2019 il Giudice adito emetteva un provvedimento di rigetto, condannando il ricorrente, altresì, al pagamento delle spese di lite, quantificate in € 1.600,00, oltre accessori di legge;
- il successivo 11 marzo 2019 il ricorrente notificava al legale aziendale ricorso in opposizione e l'Azienda si costituiva ritualmente in giudizio per il tramite dello stesso legale;
- nel corso dell'udienza del 16 maggio il Giudice, acquisito il fascicolo relativo alla prima fase del giudizio, formulava alle parti una proposta conciliativa (ossia nuova assunzione del Marinelli, con efficacia ex nunc e con contratto a tutele crescenti, ovvero corresponsione a favore dello stesso di n. 8 mensilità);
- nel corso dell'udienza dello 18 ottobre u.s. il Sig. Marinelli dichiarava formalmente la sua disponibilità ad accettare la proposta transattiva formulata ex lege dal Giudice, con pagamento in suo favore di n. 8 mensilità. Il Giudice, pertanto, concedeva termine per consentire all'Azienda di assumere le proprie determinazioni;
- alla luce delle considerazioni già esposte dal legale aziendale nella sua precedente mail del 16 ottobre (**All. n. 1**), con nota del 29/10/2019, prot. az. n. 17.785, (**All. 2**) il Presidente, Avvocato Gira, comunicava all'Avvocato Schiavone la determinazione di accettare la proposta transattiva formulata dal Giudice, con corresponsione, altresì, di un contributo forfetario a titolo di spese legali. Tanto in previsione dell'udienza prevista per il 30 ottobre;
- con mail del 29 ottobre (**All. 3**), il legale di controparte richiedeva, altresì, la rinuncia dell'Azienda al recupero delle spese legali liquidate a suo favore con il provvedimento di rigetto del 13 gennaio 2019; pertanto, onde permettere all'Azienda di assumere le valutazioni in merito, l'udienza del 30 ottobre veniva rinviata al 15 novembre u.s.;

- in considerazione dei colloqui telefonici intercorsi con il legale, che confermava in toto le considerazioni già esposte nella sua succitata mail del 16 ottobre, tenuto conto, altresì, dell'alea del giudizio, con nota dell'11 novembre 2019, prot. az. n.18.591 (**Ail. 4**), il Presidente, Avvocato Gira, confermava all'Avvocato Schiavone la volontà aziendale di aderire alla proposta conciliativa, con erogazione in favore del ricorrente di n. 8 mensilità della sua ultima retribuzione, liquidazione, altresì, di un contributo forfetario a titolo di spese legali a favore dell'Avvocato di controparte e rinuncia al recupero delle spese legali poste a carico del Marinelli con il decreto di rigetto n. 1011 del 13/01/2019;
- la controversia è stata conciliata nel corso dell'udienza del 15 novembre scorso, con dichiarazione e rinuncia espressa del Marinelli a null'altro a pretendere dall'AMAT, a qualsiasi titolo (vedi atto conciliativo, **Ail. 5**).

IL CAPO AREA PERSONALE (dott.ssa Maria Fabiola Menenti



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (dott. Pietro Carallo



IL DIRETTORE GENERALE (Ing. Massimo Dicecca



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la relazione che precede;
- visti gli atti allegati;
- visto lo Statuto aziendale;
- A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) di prendere atto della relazione che precede e ratificare le determinazioni assunte dal Presidente, Avvocato Gira, con la nota dell'11 novembre 2019, prot. az. n.18.591, per la definizione della controversia giudiziaria promossa dal Sig. Marinelli Angelo, nei termini dell'allegato verbale conciliativo sottoscritto lo scorso 15 novembre.

Al 1)

Dott.ssa Fabiola Menenti

Da: Schiavone & Partners - Avvocati <avv.schiavone@gmail.com>
Inviato: mercoledì 16 ottobre 2019 19:20
A: Dott.ssa Fabiola Menenti
Cc: Direttore Generale
Oggetto: Amat spa/Marinelli Angelo (Trib. Taranto, Giudice Dott. Magazzino - R.G. 1338/2019, udienza del 18.10.2019)

Buonasera.

In relazione alla controversia in oggetto comunico che il Collega di controparte mi ha comunicato informalmente - in data odierna - la disponibilità del proprio assistito ad accettare l'ipotesi conciliativa formulata dal Magistrato in sede di prima udienza (pagamento in favore del ricorrente di una somma pari a 8 mensilità della retribuzione).

Nel merito, significo quanto segue.

Punto centrale della vicenda è la natura degli accertamenti effettuati per il tramite dell'Agenzia investigativa, essendo gli stessi legittimi, in base agli approdi giurisprudenziali editi sul punto, solo ove finalizzati a verificare comportamenti del lavoratore che possano configurare ipotesi penalmente rilevanti o integrare attività fraudolente dannose (come di recente evidenziato dalla Cassazione con sentenza n. 6174 dell'1.3.2019).

Resta esclusa, in base alla giurisprudenza della S.C. richiamata, la possibilità per il datore di lavoro di effettuare un mero controllo dell'attività lavorativa per il tramite di soggetti terzi.

Ciò posto, al fine di valutare in modo ponderato l'ipotesi conciliativa formulata dal Giudice, devono evidenziarsi i rischi connessi alla fattispecie, per l'ipotesi - non escludibile - in cui il Magistrato (soprattutto quello di appello, in sede di reclamo), dovesse sussumere la fattispecie per cui è causa nell'ambito dei controlli sull'attività del ricorrente, come detto non consentiti.

In tale caso le conseguenze previste dalla legge potrebbero comportare, a carico della Società, alternativamente:

la reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro e il pagamento in suo favore di una somma pari a 12 mensilità (art. 18, comma 4, l. 300/70);

il pagamento in favore del ricorrente di un importo variabile fra le 12 e le 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (art. 18, comma 5, l. 300/70).

Alla luce di quanto precede, resto in attesa delle determinazioni della Società in ordine all'ipotesi conciliativa formulata dal Magistrato ed accettata dalla controparte, in tempo utile per la prossima udienza dell'8.10.2019.

Cordiali saluti

E. Claudio Schiavone

--



Socio AGI - Avvocati Giuslavoristi Italiani

Tel. 099.7367153 (pbx) - Fax 099.7350121

avv.schiavone@gmail.com

avv.schiavone@pec.it

www.ssa-lavoro.it

Viale Virgilio 101/A - 74121 Taranto

Taranto,

Egr. Avvocato
Claudio Schiavone
Viale Virgilio
Taranto

avv.schiavone@pec.it

Amat S.p.A.	
Prot. Uscita Nr. 0017785/2019 del 29/10/2019 ore: 14:07:54	
	

OGGETTO: Controversia Marinelli A. c/o AMAT S.p.A.: adesione proposta conciliativa.

Con riferimento alla controversia in oggetto, nel fare seguito alle sue precedenti mail del 16 e 18 ottobre u.s., ed al successivo colloquio telefonico intercorso, si comunica che la scrivente Società intende aderire alla proposta conciliativa formulata dal Giudice (ossia corresponsione in favore del ricorrente, Sig. Marinelli Angelo, di una somma pari a n. 8 mensilità della retribuzione, oltre un contributo spese legali).

Relativamente al contributo spese legali, lo stesso può essere quantificato in un importo pari ad € 1.000,00.

Tanto si comunica in previsione della prossima udienza fissata per domani, 30 ottobre 2019.

Distinti saluti.


II PRESIDENTE
(Avv. Giorgia Gira)

Al 3)

Oggetto: I: AMAT S.P.A. C/ MARINELLI A. - FASE DI OPPOSIZIONE (Trib. Taranto, sez. lav., Giudice Dott. C. Magazzino; N. 1338/2019 R.G. udienza 29.10.2019)

Mittente: Dott.ssa Fabiola Menenti <menenti@amat.ta.it>

Data: 30/10/2019 10.12

A: <amat@amat.ta.it>

Da stampare, salvo che non sia stata già inviata dalla Dott.ssa Tursi

Da: Schiavone & Partners - Avvocati [mailto:avv.schiavone@gmail.com]

Inviato: martedì 29 ottobre 2019 19:15

A: Dott.ssa Fabiola Menenti; Tiziana Tursi

Oggetto: Fwd: AMAT S.P.A. C/ MARINELLI A. - FASE DI OPPOSIZIONE (Trib. Taranto, sez. lav., Giudice Dott. C. Magazzino; N. 1338/2019 R.G. udienza 29.10.2019)

Buonasera.

Inoltre la nota pervenuta dal Collega di controparte, il quale ha sollevato "in anteprima" il problema delle spese.

Appena possibile attendo indicazioni,

a presto

Claudio

----- Forwarded message -----

Da: Vincenzo Gaudio <avvincenzogaudio@gmail.com>

Date: mar 29 ott 2019 alle ore 19:08

Subject: Re: AMAT S.P.A. C/ MARINELLI A. - FASE DI OPPOSIZIONE (Trib. Taranto, sez. lav., Giudice Dott. C. Magazzino; N. 1338/2019 R.G. udienza 29.10.2019)

To: Schiavone & Partners - Avvocati <avv.schiavone@gmail.com>

Caro Claudio, occorre fare menzione del fatto che, con questo accordo viene definito l'intero giudizio instaurato con il ricorso "formerò" e pertanto la ordinanza emessa in detto giudizio sarà tanquam non esset, con riferimento alle spese liquidate. I migliori saluti

Il giorno martedì 29 ottobre 2019, Schiavone & Partners - Avvocati

<avv.schiavone@gmail.com> ha scritto:

riservata personale non producibile in giudizio

Ciao Vincenzo,

in relazione alla controversia in oggetto invio - in allegato - bozza di verbale di conciliazione, per il quale sono in attesa di approvazione da parte della Società.

Ciao, Claudio

--

Taranto,

Egr. Avvocato
Claudio Schiavone
Viale Virgilio
Taranto

avv.schiavone@pec.it

Amat S.p.A.	
3	Prot. Uscita Nr. 0018591/2019 del 11/11/2019 ore: 17:13:53
	

OGGETTO: Controversia Marinelli A. c/o AMAT S.p.A.: adesione proposta conciliativa e definizione giudizio.

Con riferimento alla controversia in oggetto, nel fare seguito alla precedente nota aziendale del 29/10/2019, prot. n. 17785, avente pari oggetto, ed alla sua successiva mail inviata in pari data, si comunica che la scrivente Società intende definire in via transattiva il giudizio instaurato con il Sig. Marinelli Angelo.

Pertanto, nel confermare di aderire alla proposta conciliativa formulata dal Giudice (ossia corresponsione in favore del ricorrente di una somma pari a n. 8 mensilità della retribuzione, oltre un contributo spese legali), aderendo anche alla proposta avanzata dal legale dello stesso, Avvocato Gaudio, la scrivente Società intende rinunciare al recupero delle spese legali poste dal Giudice a carico del Marinelli con il decreto di rigetto n. 1011 del 13/01/2019, RG 4619/2018.

Relativamente al contributo spese legali, si conferma che lo può essere quantificato in un importo pari ad € 1.000,00, oltre accessori di legge.

Tanto si comunica in previsione della prossima udienza fissata per il prossimo 15 novembre.

Distinti saluti.


II PRESIDENTE
(Avv. Giorgia Gira)

Al 5

VERBALE DI CONCILIAZIONE

L'anno 2019, il giorno 15 del mese di novembre, innanzi al Tribunale di Taranto, Sez. Lavoro, Giudice Dott. Magazzino, sono presenti:

- Il sig. **Marinelli Angelo** (C.F. MRNNGI64C30L049D), nato a Taranto il 30/03/1964 ed ivi residente al Viale dell'Industria n. 141, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Gaudio;
- l'avv. Giorgia Gira, in qualità di Presidente legale rappresentante pro tempore dell'Amat spa (p.iva 00146330733), corrente in Taranto alla via Cesare Battisti n. 657, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Claudio Schiavone assistita - in sostituzione del difensore costituito - dall'avv. Angelo Caminiti

Premesso

- ✓ che il sig. Marinelli Angelo, con ricorso ex art. 1, commi 47 e segg. L. 92/2012, ha impugnato il provvedimento di licenziamento intimatogli con nota del 27-28.3.2018, dall'Amat spa;
- ✓ che per l'effetto il sig. Marinelli Angelo ha promosso giudizio innanzi al Tribunale di Taranto - Sezione Lavoro - iscritto al n. 4619/2018 r.g. - Giudice Dott. Cosimo Magazzino;
- ✓ che con memoria difensiva ritualmente depositata si è costituita nella fase sommaria del giudizio l'Amat spa, impugnando e contestando tutto quanto ex adverso dedotto, richiesto e concluso;
- ✓ che con ordinanza n. 1011/2019, pubblicata il 13.1.2019 il Magistrato ha rigettato il ricorso proposto dal sig. Marinelli ed ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte convenuta, liquidate in complessivi euro 1.600,00, oltre al rimborso spese forfetarie del 15%, iva e cpa nella misura di legge;
- ✓ che il sig. Marinelli, con atto depositato il 14.2.2019, ha proposto ricorso in opposizione all'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 1, comma 49, L. n. 92/12, nella fase sommaria del giudizio contrassegnato dal n. 4619/18 r.g.;
- ✓ che con memoria difensiva depositata in Cancelleria in data 16.4.2019, si è costituita in giudizio l'Amat spa;
- ✓ che le parti hanno raggiunto un accordo per la definizione in via conciliativa e transattiva di ogni potenziale pretesa comunque connessa e/o originata dal rapporto di lavoro intercorso fra le parti, nonché dal licenziamento per giusta causa intimato con nota del 27-28.3.2018.

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo e sono da considerarsi tutte essenziali e connesse tra loro e con il contenuto del presente verbale;

AP

1





- 2) L'Amat spa, come rappresentata, reitera l'impugnativa e il disconoscimento di ogni avversa pretesa, ribadendo la legittimità del licenziamento irrogato nei confronti del sig. Marinelli.
- 3) Tuttavia, al solo fine di evitare l'alea del giudizio e senza che ciò comporti il riconoscimento anche solo implicito delle avverse pretese, l'Amat spa, come rappresentata, offre al sig. Marinelli la complessiva somma di euro 9.907,07 (pari a n. 8 mensilità della retribuzione), al netto delle ritenute di legge, di cui euro 9.407,07 a titolo di incentivo all'esodo ed euro 500,00 a titolo transattivo e novativo, a saldo e stralcio di ogni avversa pretesa.
- 4) Il sig. Marinelli accetta l'importo offerto dalla Società Amat spa per i titoli e le causali esposti e dichiara di rinunciare al ricorso in opposizione ex art. 1, comma 51, l. 92/12 proposto, contrassegnato dal n. 1338/2019 r.g. del Tribunale di Taranto - Sezione Lavoro.
- 5) Su espressa indicazione del sig. Marinelli Angelo, da questi confermata attraverso la sottoscrizione del presente verbale, il pagamento della predetta somma (euro 9.907,07), dovrà avvenire a mezzo bonifico sul conto corrente intestato alle sigg.re Senapo Antonia e De Cesare Vincenza, secondo le seguenti coordinate IBAN IT3880538515804000000037065 entro 7 giorni dalla data odierna. Il sig. Marinelli Angelo rilascia, sin d'ora, con la sottoscrizione apposta in calce al presente atto, quietanza delle somme che saranno corrisposte secondo le modalità indicate.
- 6) Il sig. Marinelli Angelo dichiara che, intervenuta la corresponsione dell'importo oggetto della presente transazione nei modi e nei termini di cui al punto sub 5) che precede, non avrà null'altro a pretendere dall'Amat spa, nonché da chiunque possa con essa e per essa risultare obbligata, per qualsivoglia titolo, emolumento, indennità, causale e azione - anche ex artt. 2043 c.c., 2087 c.c. e 2116, secondo comma c.c. - instaurata o instauranda (a titolo esemplificativo e non esaustivo: qualificazione e risoluzione del rapporto di lavoro, natura giuridica dello stesso e conseguente trattamento economico e normativo, arretrati retributivi, compensi per lavoro straordinario, per ferie, festività, permessi e riposi non goduti, indennità varie, tra cui quella di malattia, rimborsi spese, differenze retributive connesse alle mansioni svolte, mensilità aggiuntive, trattamento di fine rapporto, risarcimenti quale ne sia il titolo o la ragione, ivi compreso quello in ipotesi derivabile dalla risoluzione del rapporto, da danni in generale, tra cui quello biologico, esistenziale, morale, differenziale e professionale, etc.), formulando all'uopo espressa rinuncia.



VERBALE DI CONCILIAZIONE

L'anno 2019, il giorno 15 del mese di novembre, innanzi al Tribunale di Taranto, Sez. Lavoro, Giudice Dott. Magazzino, sono presenti:

- Il sig. **Marinelli Angelo** (C.F. MRNNGI64C30L049D), nato a Taranto il 30/03/1964 ed ivi residente al Viale dell'Industria n. 141, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Gaudio;
- l'avv. **Giorgia Gira**, in qualità di Presidente legale rappresentante pro tempore dell'**Amat spa** (p.iva 00146330733), corrente in Taranto alla via Cesare Battisti n. 657, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. **Enrico Claudio Schiavone** assistita - in sostituzione del difensore costituito - dall'avv. **Angelo Caminiti**

Premesso

- ✓ che il sig. **Marinelli Angelo**, con ricorso ex art. 1, commi 47 e segg. L. 92/2012, ha impugnato il provvedimento di licenziamento intimatogli con nota del 27-28.3.2018, dall'**Amat spa**;
- ✓ che per l'effetto il sig. **Marinelli Angelo** ha promosso giudizio innanzi al Tribunale di Taranto - Sezione Lavoro - iscritto al n. 4619/2018 r.g. - Giudice Dott. **Cosimo Magazzino**;
- ✓ che con memoria difensiva ritualmente depositata si è costituita nella fase sommaria del giudizio l'**Amat spa**, impugnando e contestando tutto quanto ex adverso dedotto, richiesto e concluso;
- ✓ che con ordinanza n. 1011/2019, pubblicata il 13.1.2019 il Magistrato ha rigettato il ricorso proposto dal sig. **Marinelli** ed ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte convenuta, liquidate in complessivi euro 1.600,00, oltre al rimborso spese forfetarie del 15%, iva e cpa nella misura di legge;
- ✓ che il sig. **Marinelli**, con atto depositato il 14.2.2019, ha proposto ricorso in opposizione all'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 1, comma 49, L. n. 92/12, nella fase sommaria del giudizio contrassegnato dal n. 4619/18 r.g.;
- ✓ che con memoria difensiva depositata in Cancelleria in data 16.4.2019, si è costituita in giudizio l'**Amat spa**;
- ✓ che le parti hanno raggiunto un accordo per la definizione in via conciliativa e transattiva di ogni potenziale pretesa comunque connessa e/o originata dal rapporto di lavoro intercorso fra le parti, nonché dal licenziamento per giusta causa intimato con nota del 27-28.3.2018.

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo e sono da considerarsi tutte essenziali e connesse tra loro e con il contenuto del presente verbale;

AP

1 *[Signature]*

AP *[Signature]*